DISCIPLINA ORGANICA DEI CONTRATTI DI LAVORO

Art. 47-sexies jobs act

Protezione dei dati personali

1. I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attivita' attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Versione in vigore dal 3 novembre 2019, tuttora in vigore · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina organica dei contratti di lavoro
Estremi	Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Capo	V-bis — Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-organica-dei-contratti-di-lavoro/art-47-sexies-protezione-dei-dati-personali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it